



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELL'USO PUBBLICO
NELLE AREE PRIVATE VINCOLATE A SPAZI PEDONALI, A VERDE ED A
PARCHEGGIO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 16.12.2010.

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione
- Art. 3 – Concessione
- Art. 4 – Domanda
- Art. 5 – Durata della concessione
- Art. 6 – Obblighi del concessionario
- Art. 7 – Decadenza e Revoca della concessione
- Art. 8 – Proroga e Rinnovo della concessione
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 – Disciplina transitoria
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo ed esclusivo delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo.

Art. 2 – Definizione

Con il termine di “**aree private di uso pubblico vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio**”, usato nel presente regolamento, si intendono gli spazi pedonali, gli spazi a verde e quelli a parcheggio richiesti quale requisito indispensabile per la realizzazione urbanistica di edifici o complessi commerciali direzionali, di attrezzature per i servizi ed il tempo libero, anche fuori dall'ambito di piani urbanistici attuativi.

Art. 3 – Concessione

E' fatto divieto a chiunque di limitare e/o impedire l'uso pubblico delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di questo Comune, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio/servizio, su richiesta dell'interessato ed a fronte del pagamento di un canone concessorio.

Art. 4 – Domanda

Chiunque intenda limitare l'uso pubblico delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio, ricorrendone le condizioni previste dal presente regolamento, deve rivolgere apposita domanda al Comune.

Detta domanda, redatta in carta legale o resa legale, va indirizzata all'ufficio/servizio comunale competente al rilascio della concessione e consegnata o spedita al Comune di Creazzo a mezzo dell'ufficio protocollo.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'esatta ubicazione dell'area che si intende sottrarre all'uso pubblico, anche in termini di superficie;
- la durata della concessione;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le spese necessarie e conseguenti alla stipula della richiesta concessione, nonché il pagamento e versamento del canone concessorio in base alle tariffe tempo per tempo vigenti.

La stessa domanda deve essere corredata da adeguata planimetria in scala 1:500, ove verrà rappresentata graficamente l'area da sottrarre temporaneamente all'uso pubblico ed esattamente indicata la superficie complessiva della stessa area unitamente all'esatto numero di parcheggi vincolati ad uso pubblico che si intendono sottrarre temporaneamente al detto uso.

Art. 5 – Durata

La limitazione dell'uso pubblico delle aree private vincolate a spazi pedonali, a verde ed a parcheggio, con conseguente uso esclusivo del richiedente la concessione, è possibile, in via ordinaria, solamente in orario notturno e cioè dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, e nei giorni festivi.

Detto periodo di limitazione dell'uso pubblico potrà essere prolungato a seguito conforme parere positivo della Giunta comunale che, per l'occasione, potrà anche stabilire tariffe aggiuntive a quelle ordinariamente praticate in considerazione del maggiore disagio che dalla ulteriore limitazione dell'uso pubblico potrà derivarne alla cittadinanza.

Le concessioni possono essere permanenti, cioè quelle con carattere di stabilità e senza limite temporale, oppure temporanee e cioè tutte le altre.

Le concessioni temporanee possono avere, a richiesta, durata: annuale, biennale, triennale, quadriennale oppure quinquennale.

Art. 6 – Obblighi del concessionario

Le concessioni, siano esse temporanee oppure permanenti, sono rilasciate al proprietario oppure al conduttore dell'area soggetta alla limitazione dell'uso pubblico.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza oppure degli agenti di polizia locale, l'atto di concessione oppure copia autenticata dello stesso.

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia l'area oggetto della concessione.

E' pure fatto obbligo al concessionario, nel caso vengano accertati danni dall' utilizzo esclusivo dell'area a seguito limitazione dell'uso pubblico, in base a controllo eseguito in tal senso dal personale comunale addetto alla vigilanza, di ripristinarli a propria cura e spese.

Art. 7 – Decadenza e Revoca della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario e suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto concessorio;
- la violazione di norme di legge o dei regolamenti vigenti in materia;
- l'uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge ed i regolamenti vigenti;
- il mancato pagamento del canone, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

La concessione in ogni caso è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse. La decadenza della concessione non comporta la restituzione degli oneri concessori relativi.

Art. 8 – Proroga e Rinnovo della concessione

Le concessioni temporanee sono prorogabili o rinnovabili alla scadenza.

Il titolare della concessione, con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza, può produrre domanda di proroga nel caso si renda necessario prolungare la concessione oltre i termini stabiliti ma entro l'anno oppure domanda di rinnovo per uguale o diverso periodo, tra quelli previsti dall'articolo 5, ultimo comma, negli altri casi.

Il mancato pagamento del canone concessorio, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di proroga o di quello di rinnovo, oltre che motivo di riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 e con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

Art. 9 – Sanzioni

Ogni violazione alle norme di cui al presente regolamento verrà punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 80,00 (ottanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento).

L'irrogazione delle sanzioni suddette, accertate con processo verbale dal personale comunale addetto alla sorveglianza e dagli organi di polizia locale, verrà effettuata ai sensi e per gli effetti della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 10 – Competenze

Competente a stabilire e modificare le tariffe dei canoni concessori è la Giunta comunale.

Competente al rilascio della concessione è l'Ufficio Tecnico Comunale, sentita la Giunta comunale.

Il funzionario responsabile dell'istruttoria delle pratiche concessorie è il responsabile del settore tecnico comunale che si avvarrà della struttura "edilizia privata", cui è affidato anche il compito della sorveglianza .

Art. 11 – Disciplina transitoria

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimarranno valide fino alla loro scadenza, ma potranno essere rinnovate, a richiesta del titolare, se non in contrasto o in conformità con le disposizioni contenute nel medesimo regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2011.